



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via
Mestrina 46X, Noale (VE)

Rifiuti autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato relativo all'elenco codici EER e relative operazioni autorizzate; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui al suddetto allegato. Sono inoltre autorizzati alle cessazioni caso per caso i codici EER indicati per gli specifici usi nel parere ARPAV obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006.

Operazioni autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:
 - 2.1.1. stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;
 - 2.1.2. stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.1.3. stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti; la Ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie.
 - 2.2. sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, [R12/D14] travaso/ svuotamento di singole partite di rifiuti in ingresso (stesso codice EER, stesse HP, stesso produttore), per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti o alle operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.3. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/ riconfezionamento bancalatura/sbancalatura/ travaso/svuotamento, di rifiuti aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice EER di origine;
 - 2.4. selezione e cernita di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
 - 2.4.1. eliminazione delle frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [R12/D13], con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento; è incluso l'eventuale adeguamento volumetrico e/o riduzione di pezzatura;
 - 2.4.2. selezione/cernita di rifiuti misti [R12] mediante vagliatura/selezione manuale e/o meccanica, con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento, finalizzata alla produzione di frazioni omogenee dal punto di vista merceologico destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta; è incluso l'eventuale adeguamento volumetrico e/o riduzione di pezzatura;
 - 2.4.3. selezione/cernita di rifiuti di diversa pezzatura/granulometria [R12/D13] mediante vagliatura/selezione manuale e/o meccanica, con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento, finalizzata alla produzione di frazioni omogenee dal punto di vista dimensionale; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta; sono inclusi

l'eventuale adeguamento volumetrico e/o riduzione di pezzatura e/o eliminazione frazioni estranee/frazioni residuali vocate a destino diverso;

- 2.5. separazione, per naturale gravità, della frazione liquida da rifiuti pericolosi e non pericolosi solido/fangosi [R 12/D13];
- 2.6. adeguamento volumetrico [R12/D13] di rifiuti mediante pressa imballatrice o mediante triturazione;
- 2.7. umidificazione dei rifiuti solidi polverulenti [R12/D13];
- 2.8. miscelazione [R12/D13], anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale;
- 2.9. decontaminazione da materiali contenenti amianto [D13] in area dedicata (edificio in Zona M), su singole partite di rifiuti o su più partite aventi medesimo codice EER e, se pericolose, medesimo codice EER e medesime HP dovute alla presenza di amianto, mediante l'impiego di impianto elettromeccanico costituito da vaglio, nastri trasportatori, selettore NIR/XR e selezione manuale;
- 2.10. trattamento di rifiuti per l'acquisizione di caratteristiche idonee all'utilizzo come materiali tecnici che mantengono la qualifica di rifiuto in siti autorizzati al deposito permanente [R12/D13] mediante lavorazioni integrate che possono comprendere omogeneizzazione, selezione, cernita, vagliatura, frantumazione, deferrizzazione, lavaggio, disidratazione, essiccazione/desorbimento termico;
- 2.11. trattamento di essiccazione [R12] finalizzato alla riduzione dell'umidità di rifiuti costituiti da fanghi non pericolosi per il successivo conferimento a impianti di recupero energetico; sono incluse eventuali operazioni preliminari di riduzione volumetrica;
- 2.12. produzione di combustibile solido secondario, che mantiene la qualifica di rifiuto "CSS-rifiuto" [R12], tramite operazioni di selezione, cernita, triturazione di rifiuti non pericolosi;
- 2.13. trattamento chimico-fisico di rifiuti [D9] destinati allo smaltimento in siti di deposito permanente*, in particolare:
 - 2.13.1. trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante essiccazione/desorbimento; sono incluse eventuali operazioni preliminari di riduzione volumetrica;
 - 2.13.2. stabilizzazione di rifiuti pericolosi; sono incluse eventuali operazioni preliminari di riduzione volumetrica, disidratazione/lavaggio, essiccazione/desorbimento termico;
 - 2.13.3. solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione; sono incluse eventuali operazioni preliminari di riduzione volumetrica, disidratazione/lavaggio, essiccazione/desorbimento termico;
 - 2.13.4. processo congiunto di stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione;
 - 2.13.5. lavaggio (*soil washing*) e disidratazione di fanghi non palabili; sono incluse eventuali operazioni preliminari di riduzione volumetrica;
 - 2.13.6. trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi per il conseguimento di caratteristiche fisiche e geomeccaniche idonee al deposito permanente, compreso il deposito in miniera e eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso; nel caso in cui il trattamento sia effettuato al fine di conferire il rifiuto in miniera (o ad eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), in sostituzione di materie prime di riempimento, l'operazione può essere condotta anche in R12.

*Il vincolo di destino è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla Direttiva 1999/31/CE e alla Decisione 2003/33/CE; per i rifiuti esentati dai trattamenti di stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione, inoltre, è escluso il deposito del rifiuto in strati finali soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali.

- 2.14. recupero di rottami di ferro e acciaio e di rottami di alluminio [R4] ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011 e di rottami di rame ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013, nel rispetto integrale delle disposizioni ivi previste, tramite selezione/cernita, inclusa eventuale vagliatura e adeguamento volumetrico;
- 2.15. recupero di rifiuti inerti [R5] ai sensi del DM n. 127/2024, per tutte le tipologie di aggregati e usi specifici e nel rispetto integrale delle disposizioni ivi previste;
- 2.16. recupero di conglomerato bituminoso [R5] ai sensi del DM n. 69/2018 nel rispetto integrale delle disposizioni ivi previste;
- 2.17. recupero di fanghi di dragaggio [R5] ai sensi dell'art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006;
- 2.18. recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, nel rispetto integrale del parere obbligatorio e vincolante di ARPAV per la produzione dei seguenti EoW:
- EoW 1: Aggregati per miscele non legate da impiegarsi per gli usi consentiti per la costruzione e la manutenzione di strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
 - EoW2: Aggregati per miscele legate con legante idraulico da impiegarsi per la costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture
 - EoW3: Materiali granulari e miscele di aggregati legati con leganti idraulici e aerei
 - EoW4: Aggregati per malta
 - EoW5: Malte per opere murarie
 - EoW6: Materiali per cementifici
 - EoW7: Materiali per fornaci
 - EoW8: Ceneri volanti di carbone
 - EoW9: Terreno
 - EoW10: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
 - EoW11: Miscele bituminose
 - EoW12: Aggregati per calcestruzzo
 - EoW13: Calcestruzzo
 - EoW14: Materiali per usi geotecnici in discarica
 - EoW15: Aggregati per l'industria dei mattoni refrattari
 - EoW16: Metalli-Piombo, zinco, stagno
 - EoW17: Biomasse per uso energetico

3. sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente le seguenti operazioni di cui al punto 2:

- 3.1. decontaminazione in area dedicata (edificio in Zona M), limitatamente ai codici EER espressamente indicati nel pertinente allegato;
- 3.2. stoccaggio o accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione dell'imballaggio protettivo a diretto contatto con il rifiuto (sono ammesse esclusivamente operazioni di sconfezionamento di imballaggi funzionali alla movimentazione del rifiuto come reggette, film plastico esterno e pallet), per l'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata allo stoccaggio/accorpamento deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto;
- 3.3. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione

delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e tutte le HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.

4. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi autorizzati

5. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:
- 5.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15]: 27.500 Mg, di cui:
- 5.1.1. massimo 21.500 Mg in D15 (fermo restando che i quantitativi non utilizzati per il D15 restano disponibili per l'R13);
- 5.1.2. massimo 9.000 Mg di rifiuti pericolosi (fermo restando che i quantitativi non utilizzati per i rifiuti pericolosi restano disponibili per i rifiuti non pericolosi);
- 5.2. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle operazioni nelle altre operazioni (R3-R4-R5-R12-D9-D13-D14): 4.040 Mg/giorno per un massimo di 1.252.400 Mg/anno; la capacità massima di produzione CSS-rifiuto è inferiore alle 75 Mg/giorno)
- 5.3. Quantitativi massimi istantanei presenti in installazione di rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione) ed EoW prodotti:

Zona	Tipo	Mg
ZONA A	1) Rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione)	27.500
	2) EoW	43.777
	3) Qtà massima (indipendentemente dalla qualifica di EoW o rifiuto)	44.407
ZONA B	1) Rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione)	9.938
	2) EoW	9.938
	3) Qtà massima (indipendentemente dalla qualifica di EoW o rifiuto)	9.938
ZONA C	1) Rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione)	4.640
	2) EoW	4.692
	3) Qtà massima (indipendentemente dalla qualifica di EoW o rifiuto)	4.692
ZONA D	1) Rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione)	27.250
	2) EoW	29.125
	3) Qtà massima (indipendentemente dalla qualifica di EoW o rifiuto)	29.125
ZONA E	1) Rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione)	22.365
	2) EoW	22.365
	3) Qtà massima (indipendentemente dalla qualifica di EoW o rifiuto)	22.365
ZONA L	1) Rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione)	27.500
	2) EoW	47.800
	3) Qtà massima (indipendentemente dalla qualifica di EoW o rifiuto)	47.800
ZONA M	1) Rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione)	10.491
	2) EoW	10.491
	3) Qtà massima (indipendentemente dalla qualifica di EoW o rifiuto)	10.491

Zona	Tipo	Mg
ZONA P	I quantitativi di rifiuti ed EoW sono gestiti nel rispetto dei limiti complessivi autorizzati e di capacità dell'area	n.d.
TOTALE	1) Rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione)	27.500
	2) EoW	168.187
	3) Qtà massima (indipendentemente dalla qualifica di EoW o rifiuto)	168.817

Organizzazione/Layout

6. Sono stabilite le seguenti prescrizioni relativamente all'organizzazione/layout:
- 6.1. la ditta è tenuta al rispetto delle planimetrie indicate nel decreto autorizzativo e ss.mm.ii;
 - 6.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate in planimetria; le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; copia della planimetria deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
 - 6.3. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

7. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
- 7.1. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
 - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
 - 7.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;
 - 7.3. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia dell'installazione e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
 - 7.4. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia dell'installazione e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate su singole

partite di rifiuti in ingresso all'installazione, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

- 7.5. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici o di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 7.6. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Stoccaggio

8. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:

- 8.1. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta in funzione delle filiere di recupero o smaltimento cui sono destinati, gli EoW ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero;
- 8.2. le operazioni di stoccaggio (R13/D15) devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;
- 8.3. non possono essere gestite congiuntamente in stoccaggio partite dello stesso produttore, ancorché aventi stesso codice EER e, se pericolosi, stesse HP, qualora dette partite presentino differenze nelle caratteristiche dei profili analitici tali da inficiarne la gestione congiunta in relazione alle prescrizioni previste per le successive lavorazioni; tali aspetti sono soggetti alla valutazione del tecnico responsabile, che deve essere prodotta in forma documentale e conservata in installazione per un periodo di almeno tre anni;
- 8.4. le modalità di deposito dei rifiuti sfusi devono garantire la separazione delle diverse partite in mero stoccaggio, garantendone la tracciabilità fisica e gestionale;
- 8.5. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato;
- 8.6. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 8.7. nei locali dell'area M lo stoccaggio di rifiuti non dovrà superare l'altezza massima di 2,50 metri, fatta eccezione per il caso di utilizzo di sistemi portanti tali da garantire adeguati livelli di sicurezza;
- 8.8. con riferimento ai box sotto tettoia in zona L:
 - 8.8.1. l'altezza massima dei rifiuti non pericolosi stoccati in cumulo deve essere inferiore all'altezza dei setti perimetrali di contenimento, garantendo un franco di almeno 1 metro;
 - 8.8.2. durante la movimentazione dei rifiuti non pericolosi sfusi deve essere garantita l'attivazione del sistema di nebulizzazione;
 - 8.8.3. non possono essere gestiti rifiuti pericolosi, fatta eccezione per i rifiuti contenenti amianto (codici 191211*, 170503*, 170605*, 170903*, 191301*) adeguatamente confezionati in big-bag omologati per il contenimento e trasporto di amianto, movimentati e depositati evitando qualsiasi possibilità di danneggiamento;
- 8.9. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di tre anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.

Separazione gravimetrica

9. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 9.1.1. la lavorazione deve avvenire all'interno di vasche, in box appositamente allestiti con adeguati presidi per la raccolta delle frazioni liquida oppure all'interno di cassoni a tenuta;
- 9.1.2. la separazione delle due frazioni deve avvenire per naturale gravità, facilitata da movimentazione meccanica (mediante mezzi tipo pala, escavatore, ragno), imprimendo le opportune configurazioni geometriche, e senza l'utilizzo di additivi chimici.
- 9.1.3. il tecnico responsabile valuta l'opportunità di eseguire l'operazione congiuntamente su più partite di rifiuti (con stesso codice EER e stesse HP) in relazione alle provenienze e alle caratteristiche dei rifiuti, tenuto conto che le frazioni ottenute devono essere correttamente caratterizzate.

Umidificazione dei rifiuti polverulenti

10. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 10.1. l'operazione è finalizzata esclusivamente a garantire l'assenza di polverulenza del rifiuto;
- 10.2. l'operazione non può comportare il conseguimento per mera diluizione delle caratteristiche che definiscono l'accettabilità del rifiuto presso il successivo impianto di destino, ad eccezione dello stato fisico da polverulento a non polverulento;
- 10.3. i quantitativi di acqua utilizzati devono risultare ottimizzati mediante il ricorso ad attrezzature che permettano l'intima addizione dell'acqua con le particelle solide del rifiuto;
- 10.4. l'operazione è ammessa sui codici EER che possono presentare uno stato solido polverulento.

Miscelazione

11. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 11.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 11.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati nell'Allegato relativo all'elenco codici EER e relative operazioni autorizzate ed è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
- 11.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
- 11.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità;

- 11.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
- 11.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:
- a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;
 - b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;
 - c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:
 - 1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;
 - 2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;
 - 3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.
 - d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;
 - e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
 - f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:
 - 1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
 - 2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;
 - 3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.
- 11.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di

- trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;
- 11.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 11.9. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 11.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 11.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 11.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 11.13. l'ammissibilità di rifiuti di natura litoide-minerale nel gruppo di miscelazione per l'invio ad incenerimento/recupero energetico è limitata ai soli casi di contaminazione organica;
- 11.14. l'inclusione di rifiuti con componente organica nel gruppo di miscelazione per l'invio a trattamento chimico-fisico di rifiuti solido-pastosi, è limitata ai soli casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il trattamento;
- 11.15. è vietata la contestuale riduzione volumetrica per il gruppo di miscelazione di bombolette e contenitori in pressione;
- 11.16. non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 11.17. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti
- 11.18. nel caso di avvio della miscela ad impianto che effettua la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami, non è ammessa la miscelazione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi; altresì non è ammessa la miscelazione di scaglie di laminazione, ossidi e scorie;
- 11.19. l'avvio di miscele contenenti scaglie di laminazione, ossidi e scorie a impianti che effettuano la fusione diretta dei rifiuti deve essere rendicontato nella reportistica del PMC;
- 11.20. nel caso di avvio della miscela ad impianto che effettua la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024, la miscela potrà comprendere solamente i codici EER rientranti nell'Allegato 1 al DM 127/2024;
- 11.21. le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni, in base alla comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 resa nei termini stabiliti dal presente decreto, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a

gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.

Decontaminazione da materiali contenenti amianto

12. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 12.1. l'operazione si compone delle seguenti fasi: separazione manuale a terra di pezzature grossolane, grigliatura primaria per la separazione di pezzature >150 mm, vagliatura per la suddivisione in frazioni di 0-10 mm, 10-50 mm, 50-150 mm, cernita manuale su nastro trasportatore della frazione 0-10 mm, cernita mediante selettore NIR/XR e successiva ulteriore cernita manuale della frazione 10-50 mm, cernita manuale su nastro trasportatore della frazione 50-150 mm, cernita manuale a terra della frazione >150 mm.
- 12.2. l'operazione è condotta in edificio M2 in condizioni di confinamento statico e dinamico degli ambienti di lavoro in conformità al DM 06/09/1994;
- 12.3. le frazioni ottenute mantengono la filiera di smaltimento;
- 12.4. relativamente alla gestione delle frazioni ottenute dalla lavorazione si applicano le seguenti prescrizioni:
 - 12.4.1. la frazione 0-10 mm, stoccata nei box M8.1 e M8.2, può essere avviata in area L sotto tettoia esclusivamente a seguito di analisi che ne accertino la non pericolosità; diversamente, prima dell'uscita dall'edificio deve essere sottoposta a confezionamento nell'unità di decontaminazione materiale (UDM) individuata in planimetria;
 - 12.4.2. la frazione 10-50 mm, stoccata nel box M1.1, può essere avviata in area L sotto tettoia, effettuando analisi con frequenza minima trimestrale per la conferma della non pericolosità;
 - 12.4.3. la frazione 50-150 mm, gestita nei box M1.2 e M4.1, può essere avviata in area L sotto tettoia esclusivamente a seguito di analisi che ne accertino la non pericolosità; diversamente, prima dell'uscita dall'edificio deve essere sottoposta a confezionamento nell'unità di decontaminazione materiale (UDM) individuata in planimetria;
 - 12.4.4. la frazione >150 mm, stoccata nel box M4.2, può essere avviata in area L sotto tettoia se costituita da elementi le cui dimensioni e aspetto visivo portano ad escludere con certezza la presenza di amianto;
- 12.5. l'impiego dell'edificio per operazioni diverse da quelle di decontaminazione, è subordinato alla preventiva comunicazione agli Enti e all'esecuzione delle operazioni di decontaminazione e analisi con tecnica MOCF/SEM secondo DM 06.09.1994 preventive alla restituzione dell'area ad altri usi autorizzati.

Trattamento per l'acquisizione di caratteristiche idonee all'utilizzo come materiali tecnici che mantengono la qualifica di rifiuto in siti autorizzati al deposito permanente

13. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 13.1. i siti di deposito permanente cui vengono avviati i rifiuti ottenuti devono rispettare i requisiti di cui alla Direttiva 1999/31/CE e alla Decisione 2003/33/CE;
- 13.2. qualora la singola partita di rifiuti in ingresso alla lavorazione non rispetti i requisiti chimici definiti per l'ammissibilità negli strati tecnici del sito di deposito permanente, la medesima partita deve essere trattata singolarmente; il conseguimento dei requisiti chimici deve essere accertato analiticamente prima della commistione con altri rifiuti per le eventuali successive fasi di lavorazione;
- 13.3. oltre a quanto previsto al punto precedente, le partite di rifiuti pericolosi devono essere trattate singolarmente al fine di rimuovere le caratteristiche di pericolo; la non pericolosità deve essere accertata analiticamente prima della commistione con altri rifiuti per le eventuali successive fasi di lavorazione;

- 13.4. la possibilità di procedere al trattamento congiunto di partite diverse di rifiuti non pericolosi al fine di conseguire i requisiti chimici di ammissibilità è ammessa solo qualora il tecnico responsabile attesti la completa efficacia del trattamento in relazione alla rimozione di tutti i contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili mediante specifica documentazione, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, da conservare in installazione per almeno tre anni;
- 13.5. la possibilità di procedere al trattamento congiunto di partite diverse di rifiuti pericolosi al fine di conseguire la non pericolosità e i requisiti chimici di ammissibilità è ammessa solo qualora il tecnico responsabile attesti la completa efficacia del trattamento in relazione alla rimozione di tutti i contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili mediante specifica documentazione, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, da conservare in installazione per almeno tre anni;
- 13.6. sul rifiuto ottenuto dal trattamento deve essere accertato il rispetto dei requisiti chimici e dei requisiti tecnici definiti per l'ammissibilità nel sito di deposito permanente e per l'utilizzo del rifiuto in strati tecnici.

Essiccazione per la riduzione dell'umidità di rifiuti costituiti da fanghi non pericolosi per il successivo conferimento a impianti di recupero energetico

14. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 14.1. l'omologa e le ulteriori verifiche sui rifiuti singolarmente conferiti e destinati al trattamento di essiccazione dovranno individuare le specifiche caratteristiche in relazione al trattamento e le condizioni operative dello stesso; sulla base di tali informazioni, il tecnico responsabile valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto trattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente;
- 14.2. il rifiuto in uscita dovrà essere caratterizzato, anche analiticamente, e al fine del conferimento al successivo impianto di recupero; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;
- 14.3. i cicli di utilizzo delle linee tecnologiche devono avvenire sempre in modo distinto rispetto alle diverse attività autorizzate all'uso delle stesse.

Produzione di combustibile solido secondario

15. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 15.1. il rifiuto combustibile ottenuto deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 21640 e deve essere codificato con codice EER 191210;
- 15.2. gli scarti della lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o smaltimento.

Trattamento termico (essiccazione/desorbimento) per lo smaltimento in siti di deposito permanente

16. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 16.1. l'omologa e le ulteriori verifiche sui rifiuti singolarmente conferiti e destinati al trattamento termico devono individuare i contaminanti da abbattere mediante tale trattamento e le condizioni operative; sulla base di tali informazioni, il tecnico responsabile valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto trattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare, in forma documentata, che detto trattamento sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili.
- 16.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili di cui al Bref (2018) capitolo 5.6.1.1; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 36/2003;
- 16.3. i rifiuti destinati a differenti obiettivi di trattamento (desorbimento di SOV o semplice essiccazione) devono essere trattati distintamente;
- 16.4. non possono essere trattati rifiuti contenenti sostanze organiche alogenate superiori ai limiti previsti dalla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006.

- 16.5. non possono essere trattati congiuntamente rifiuti pericolosi e non pericolosi; in deroga a tale divieto, il tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, la possibilità di un trattamento congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi qualora sia garantito il completo trattamento fino al raggiungimento della non pericolosità dell'intera massa; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza.
- 16.6. il rifiuto in uscita deve essere caratterizzato, anche analiticamente, e al fine del conferimento al successivo impianto di smaltimento; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;
- 16.7. l'utilizzo del desorbitore termico/essiccatore ai fini dello smaltimento deve avvenire sempre in modo distinto rispetto all'utilizzo ai fini del recupero;
- 16.8. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso può essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale devono essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire eventualmente al lotto non conforme da sottoporre a ritrattamento presso l'installazione è 190204* o 190203.

Stabilizzazione per lo smaltimento in siti di deposito permanente

17. Si applicano le seguenti prescrizioni;

- 17.1. il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE deve essere condotto in conformità a quanto previsto dal Bref (2018) paragrafo 5.1.2;
- 17.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 36/2003.
- 17.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa", corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente, test di cessione ai fini dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
- 17.4. il tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; analogamente valuta l'eventuale utilizzo con funzione di additivi/reagenti di rifiuti che nell'allegato relativo all'elenco codici EER e relative operazioni risultano autorizzati alla stabilizzazione; il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 17.5. la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 17.6. è ammesso l'uso di rifiuti non pericolosi come additivi (reagenti, leganti, modificatori, etc.), a condizione che la loro funzione sia attestata già in fase di omologa con indicazione del rapporto di sostituzione della materia prima e nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:
 - 17.6.1. i rifiuti non pericolosi solidi o fangosi devono rispettare i requisiti chimici di ammissibilità al sito di deposito permanente;

- 17.6.2. i rifiuti non pericolosi liquidi (secondo il metodo in appendice B alla norma UNI EN 12457-2), sottoposti a filtrazione secondo i metodi descritti al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2, non devono presentare sul filtrato, caratterizzato con i metodi riportati nell'appendice B alla UNI 10802 o secondo standard riconosciuti a livello nazionale o internazionale basati su tecniche analitiche equivalenti, concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti dell'eluato previsti per il sito di deposito permanente.
- 17.7. è sempre ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, qualora composti da materia prima confezionata ed etichettata qualificata come rifiuto, omologati specificamente per tale funzione, indipendentemente dalla loro classificazione e dalle caratteristiche di conferibilità al sito di deposito permanente;
- 17.8. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 17.9. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi esclusivamente alle condizioni indicate nell'apposita procedura facente parte integrante del PMC/PGO;
- 17.10. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD);
- 17.11. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, può essere assegnato il codice EER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il EER 190304*;
- 17.12. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso può essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale devono essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti 190204*.

Solidificazione/Immobilizzazione per lo smaltimento in siti di deposito permanente

18. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 18.1. il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dal Bref (2018) paragrafo 5.1.2;
- 18.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 36/2003;
- 18.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da trattare, dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

- 18.4. il tecnico responsabile accerta, con adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; analogamente valuta l'eventuale utilizzo con funzione di additivi/reagenti di rifiuti che nell'Allegato relativo all'elenco codici EER e relative operazioni risultano autorizzati alla solidificazione/immobilizzazione, fermo restando il rispetto della prescrizione 18.5; il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 18.5. non è consentita la lavorazione congiunta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatte salve le seguenti eccezioni:
- 18.5.1. nel trattamento di rifiuti pericolosi è ammesso l'uso come additivi di rifiuti non pericolosi che nell'Allegato relativo all'elenco codici EER e relative operazioni risultano autorizzati all'operazione di immobilizzazione o solidificazione, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;
- 18.5.2. sia nel trattamento di rifiuti pericolosi, sia nel trattamento di rifiuti non pericolosi, è in ogni caso ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, indipendentemente dalla loro classificazione, qualora composti da materia prima confezionata ed etichettata qualificata come rifiuto, omologati specificamente per detta funzione;
- 18.6. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 18.7. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi esclusivamente alle condizioni indicate nell'apposita procedura facente parte integrante del PMC/PGO;
- 18.8. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento;
- 18.9. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:
- 18.9.1. per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice EER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice EER 190307;
- 18.9.2. per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice EER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice EER 190306*;
- 18.10. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso può essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale devono essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203.
- 18.11. ai fini dell'attribuzione del codice EER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta deve inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durezza.

Processo congiunto di stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione

19. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 19.1. il tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);
- 19.2. il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:
 - 19.2.1. su rifiuti pericolosi, anche con differenti codici EER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice EER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il codice EER 190304*;
 - 19.2.2. su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice EER del rifiuto in uscita è 190305.

Lavaggio per lo smaltimento in sito di deposito permanente

20. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 20.1. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili di cui alle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 36/2003;
- 20.2. l'omologa e le ulteriori verifiche sui rifiuti singolarmente conferiti e destinati al lavaggio devono individuare i contaminanti da abbattere mediante tale trattamento e le condizioni operative; sulla base di tali informazioni, il tecnico responsabile valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto trattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare, in forma documentata, che detto trattamento sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili;
- 20.3. non possono essere trattati congiuntamente rifiuti pericolosi e non pericolosi; in deroga a tale divieto il tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, la possibilità di un trattamento congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi qualora sia garantito il completo trattamento fino al raggiungimento della non pericolosità dell'intera massa, in assenza di mera diluizione;
- 20.4. il rifiuto in uscita deve essere caratterizzato, anche analiticamente, e al fine del conferimento al successivo sito di deposito permanente; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;
- 20.5. i fanghi derivanti dal trattamento della torbida sono avviati alle unità di disidratazione e successivamente avviati a ulteriori trattamenti presso l'installazione o presso impianti terzi, previa idonea caratterizzazione;
- 20.6. l'utilizzo della sezione di lavaggio ai fini dello smaltimento deve avvenire sempre in modo distinto rispetto all'utilizzo ai fini del recupero;
- 20.7. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire eventualmente al lotto non conforme da sottoporre a ritrattamento presso l'installazione è 190204* o 190203.

Disidratazione per lo smaltimento in sito di deposito permanente

21. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 21.1. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili di cui alle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi;

- 21.2. il trattamento deve essere effettuato per singole partite (senza accorpamento); il tecnico responsabile valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto trattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 36/2003.
- 21.3. l'utilizzo della sezione di disidratazione ai fini dello smaltimento deve avvenire sempre in modo distinto rispetto all'utilizzo ai fini del recupero.

Conseguimento di caratteristiche fisiche e geomeccaniche idonee al deposito in siti di deposito permanente

22. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 22.1. il trattamento consiste nel dosaggio di opportuni leganti/additivi/reagenti per migliorare le caratteristiche fisiche/geomeccaniche ed eventuali operazioni di riduzione volumetrica, disidratazione ed essiccazione volte all'incremento della percentuale di sostanza secca;
- 22.2. nel caso in cui il trattamento sia effettuato al fine di conferire il rifiuto in miniera (o ad eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso) l'operazione deve avvenire in conformità al paragrafo 5.1.2.2 del Bref (2018) e il dosaggio di leganti è da considerarsi opzionale;
- 22.3. i rifiuti ammessi devono essere caratterizzati da concentrazione di sostanza secca inferiore al 25% e/o devono presentare caratteristiche fisiche/geomeccaniche non idonee o comunque non adeguate al conferimento nei siti di deposito permanente;
- 22.4. le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare già i requisiti chimici di ammissibilità al sito di deposito permanente, compreso il deposito in miniera o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso;
- 22.5. la prescrizione di cui al punto precedente non si applica:
 - 22.5.1. ai rifiuti costituiti da cemento e calce, qualora composti da materia prima confezionata ed etichettata qualificata come rifiuto, omologati specificamente per la funzione di additivo;
 - 22.5.2. ai rifiuti specificamente identificati con la voce "additivo" nella pertinente colonna del trattamento fisico/geomeccanico dell'Allegato relativo all'elenco codici EER e relative operazioni, il cui uso deve essere tecnicamente motivato e documentato dal tecnico responsabile, che deve attestarne la specifica funzione in relazione ai quantitativi utilizzati; in tali casi, qualora tali rifiuti siano liquidi (secondo il metodo in appendice B alla norma UNI EN 12457-2), sottoposti a filtrazione secondo i metodi descritti al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2, non devono presentare sul filtrato, caratterizzato con i metodi riportati nell'appendice B alla UNI 10802 o secondo standard riconosciuti a livello nazionale o internazionale basati su tecniche analitiche equivalenti, concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti dell'eluato previsti per il sito di deposito permanente;
- 22.6. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di omologa corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale e test di cessione ai fini dell'ammissibilità al sito di deposito permanente o all'eventuale impianto propedeutico alla miniera) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso e attestata documentalmente dal tecnico responsabile in relazione alle caratteristiche tecniche (strutturali e fisiche) da conseguire;
- 22.7. fermo restando quanto previsto alla prescrizione 22.4, è ammesso, previo accertamento preliminare di fattibilità a cura del tecnico responsabile, il trattamento congiunto di rifiuti con differente codice EER, rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi e/o rifiuti classificati con differenti caratteristiche di pericolo, al fine del conseguimento delle idonee caratteristiche fisiche;
- 22.8. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento/recupero finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi esclusivamente alle condizioni indicate nell'apposita procedura facente parte integrante del PMC/PGO;

- 22.9. il rifiuto prodotto dal trattamento deve essere codificato e classificato a norma di legge, tenendo conto in particolare della Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01);
- 22.10. fermo restando quanto previsto al punto precedente, dal trattamento effettuato su rifiuti pericolosi o, congiuntamente, su rifiuti pericolosi e non pericolosi, deve esitare un rifiuto pericoloso;
- 22.11. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, che deve attestare nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 22.12. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso può essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale devono essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire eventualmente al lotto non conforme da sottoporre a ritrattamento presso l'installazione è 190204* o 190203.

EoW fanghi di dragaggio

23. Si applicano le seguenti prescrizioni:

- 23.1. Il ciclo produttivo è individuato nella fabbricazione dei seguenti materiali:
 - 23.1.1. aggregati per miscele non legate da impiegarsi per gli usi consentiti per la costruzione e la manutenzione (corrispondente all'EoW n. 1 di cui al parere obbligatorio e vincolante di ARPAV);
 - 23.1.2. aggregati per miscele legate con legante idraulico da impiegarsi per la costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture (corrispondente all'EoW n. 2 di cui al parere obbligatorio e vincolante di ARPAV);
 - 23.1.3. miscele di aggregati legati con leganti idraulici e aerei (corrispondente all'EoW n. 3 di cui al parere obbligatorio e vincolante di ARPAV);
 - 23.1.4. materiali per cementifici (corrispondente all'EoW n. 6 di cui al parere obbligatorio e vincolante di ARPAV);
 - 23.1.5. materiali per fornaci (corrispondente all'EoW n. 7 di cui al parere obbligatorio e vincolante di ARPAV);
 - 23.1.6. terreni (corrispondente all'EoW n. 9 di cui al parere obbligatorio e vincolante di ARPAV);
 - 23.1.7. aggregati per calcestruzzo (corrispondente all'EoW n. 12 di cui al parere obbligatorio e vincolante di ARPAV);
 - 23.1.8. calcestruzzo (corrispondente all'EoW n. 13 di cui al parere obbligatorio e vincolante di ARPAV);
 - 23.1.9. materiali per usi geotecnici in discarica (corrispondente all'EoW n. 14 di cui al parere obbligatorio e vincolante di ARPAV);
- 23.2. fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006, anche con riferimento al comma 3 (dichiarazione di conformità), le prescrizioni sui rifiuti in ingresso, i processi e le tecniche di trattamento, i criteri tecnici e ambientali di cessazione di qualifica di rifiuto e il sistema di gestione, coincidono con quanto indicato nel parere obbligatorio e vincolante di ARPAV sugli EoW "caso per caso" per l'impiego dei codici EER 170503* (assunto come riferimento per i fanghi di dragaggio pericolosi) e 170504 (assunto come riferimento per i fanghi di dragaggio non pericolosi) in relazione agli specifici EoW corrispondenti agli usi sopra elencati, integrate come segue:
 - 23.2.1. la caratterizzazione del rifiuto in ingresso deve comprendere i parametri tipizzanti eventualmente previsti per gli specifici interventi di scavo, secondo le norme di settore e le condizioni eventualmente definite dalle autorità che autorizzano l'intervento di scavo;

23.2.2. per la produzione di aggregati UNI EN 13242 e UNI EN 12620, sono ammessi i fanghi di dragaggio merceologicamente affini alla descrizione della specifica tecnica CEN/TS 17438 del 2020;

23.3. la dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

Emissioni in atmosfera

24. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati in planimetria, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

24.1. per i punti di emissione relativi agli sfiati dei silos identificati dal n. 1 al n. 13 e n. 21, n. 23 e n. 24, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco delle polveri, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore; il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro;

24.2. per i seguenti punti di emissione devono essere rispettati i VLE individuati in tabella:

Camino	Provenienza	Sistema di trattamento	Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti	Limiti (mg/Nm ³)	giorni/anno	ore/giorno
14	Zona A-V: impianto di riduzione volumetrica/vagliatura e mescolatore BOX: da A2 ad A6 Zona S2: tramoggia di carico Zona AT: impianto trattamento e mescolatore Capannone. B sel./cernita	Filtro a maniche	105.000	Polveri	5	180	8
16*	Impianto di essiccazione-desorbimento termico di rifiuti (bruciatore primario e combustore rigenerativo) in Zone C-ES 1 e C-ESR	Multiciclone, filtro a maniche, ossidazione termica Eventuale dosaggio di carbone attivo in polvere	22.000	Polveri	10	50	8
				SO ₂	150		
				NO _x	150		
				TVOC	20		
				HCl	50		
				HF	2		
				PCDD/PCDF	0,01 (campionamento 6 h)		
				PCB	0,5		
				IPA	0,1		
				Hg	0,1		
17**	Bruciatore secondario indiretto a supporto della linea di essiccazione/desorbimento termico (combustibile liquido)	-	4.000	As+cd+Pb+V+Mn+Cr+Ni	0,5	50	8
				Polveri	100		
				SO ₂	Obbligo gasolio o gas naturale		
				NO _x	350		
18	Box di scarico dei materiali esitanti dal trattamento di essiccazione/desorbimento termico e zona lavorazione C-1	Filtro a maniche	60.000	Polveri	5	100	8
22	Miscelatore zona AT/stazione svuotamento big-bag	Filtro a maniche	6.000	Polveri	5	150	4
25	Zona AT Box A18 A18-1, A19, A19-1	Scrubber	25.000	Polveri	5	150	8
26	Zona C e box da C1 a C7	Filtro a maniche Scrubber	25.000	Polveri	5	150	8

Camino	Provenienza	Sistema di trattamento	Portata (Nm³/h)	Inquinanti	Limiti (mg/Nm³)	giorni/anno	ore/giorno
29	Edificio decontaminazione amianto Zona M	Filtro a maniche, sezione di separazione polveri sottili, sezione di filtrazione assoluta	40.000	Polveri	0,01	250	24
30	Box da A9 ad A14	Filtro a maniche	60.000	Polveri	5	150	8
31	Impianto di essiccazione in Zona C-ES 2	Doppia colonna di lavaggio (Scrubber)	22.000	Polveri	3	340	24
				SO ₂	100		
				NO _x	150		
				TVOC	10		
				HCl	50		
				HF	2		
				PCDD/PCDF	0,01 (campionamento 6 h)		
				PCB	0,5		
				IPA	0,006		
				Hg	0,1		
				As+cd+Pb+V+Mn+Cr+Ni	0,04		

* Camino n. 16. Riferimento gas secco e 17% O₂. Come da normativa.

** Camino n. 17. Riferimento gas secco e 3% O₂. Come da normativa

24.3. in base alle esigenze operative le arie normalmente convogliate al camino n. 26 possono essere avviate al camino n. 18;

24.4. entro il perimetro dell'installazione è presente un impianto di cogenerazione, costituito da un sistema di combustione a biomasse naturali, autorizzato con DGR n. 370/2010, di titolarità della Cosmo Energia srl secondo il decreto di volturazione n. 3/2017 dell'UO Tutela dell'Atmosfera; per l'esercizio dell'impianto e del relativo punto di emissione, identificato come Camino 19 in planimetria, si applicano le condizioni, prescrizioni, VLE definiti dalla DGR n. 370/2010;

24.5. per i Camini 14, 18, 22, 30 è previsto un monitoraggio discontinuo semestrale dei TVOC per un periodo di un anno dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, resa nei termini stabiliti dal decreto di cui il presente allegato forma parte integrante;

24.6. la linea di essiccazione/desorbimento afferente al Camino 16 e la linea di essiccazione afferente al Camino 31 devono avere funzionamento alternativo, con modalità di registrazione dell'attività atta a dare conto dell'operatività mutualmente esclusiva, secondo quanto definito nel PMC/PGO.

24.7. per i Camini 14, 16, 18 deve essere previsto un sistema di monitoraggio in continuo con valenza di controllo gestionale secondo le modalità definite nel PMC/PGO, per i seguenti parametri:

- Camini 14, 18: Polveri;
- Camino 16: Polveri, SO₂, NO_x, TVOC, HCl, HF

Deve essere garantita l'efficienza della segnalazione acustica e visiva del sistema al raggiungimento della soglia di allarme; il sistema dovrà essere sottoposto a regolare manutenzione e taratura con la periodicità prevista nel PMC/PGO e in caso di manutenzione straordinaria; va verificata la calibrazione con frequenza almeno mensile e la linearità con frequenza almeno ogni 2 anni.

24.8. ai sensi dell'art. 272 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, il punto di emissione n. 20 non è soggetto ad autorizzazione, in quanto adibito esclusivamente al rinnovo dell'aria dell'ambiente di lavoro;

24.9. ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 i punti di emissione n. 27 e n. 28 non sono soggetti ad autorizzazione in quanto relativi ad emissioni scarsamente rilevanti provenienti dal laboratorio di analisi di cui alla lettera jj) alla Parte I dell'Allegato IV del d.lgs. n. 152/2006;

24.10. i camini devono essere mantenuti conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche UNI 15259, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi), nonché

riguardo le strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i., come previsto dal d.lgs. n. 152/2006;

- 24.11. l'eventuale dosaggio di PAC (carbone attivo in polvere) per la depurazione fumi al camino n. 16 dovrà avvenire secondo l'apposita procedura definita nel PMC/PGO;
- 24.12. per consentire la termodistruzione delle SOV presenti, la temperatura in camera di combustione del combustore rigenerativo deve essere mantenuta ad una temperatura uguale o superiore ai 700 °C;
- 24.13. nel bruciatore primario è consentito l'utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) o altro con minore contenuto di zolfo; nel bruciatore secondario della linea di desorbimento e ausiliario del combustore rigenerativo è consentito esclusivamente l'utilizzo di gasolio o gas naturale;
- 24.14. la Ditta è tenuta a rendicontare i consumi energetici relazionati alle fonti di approvvigionamento delle linee di essiccazione/desorbimento (calore della centrale a biomasse/combustore secondario) secondo le modalità da definire nel PMC/PGO;
- 24.15. entro 12 mesi dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, resa nei termini stabiliti dal decreto di cui il presente allegato forma parte integrante, ferma la proroga assentita con nota prot. reg. n. 0458319 del 07/08/2026, la ditta è tenuta a garantire l'adeguamento alla BAT 41 per l'operazione di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solido pastosi in Zona M, mediante aspirazione delle vasche interessate dall'operazione D9 e adozione di una o più delle pertinenti tecniche di abbattimento previste dalla BAT; al nuovo camino dovrà essere garantito il VLE per le Polveri pari a 5 mg/Nm³; i dettagli progettuali dovranno essere preventivamente comunicati ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
- 24.16. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in funzione in corrispondenza delle aree ed impianti di pertinenza, durante le fasi di trattamento e movimentazione dei rifiuti che possono generare emissioni;
- 24.17. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;
- 24.18. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- 24.19. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
- 24.20. la ditta deve dotarsi di un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;
- 24.21. i camini devono essere dotati di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l'accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente UNI EN 15259 e dal d.lgs. n. 81/2008;
- 24.22. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel PMC/PGO; i verbali di prelievo e i rapporti di prova degli autocontrolli devono riportare le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati) nel periodo interessato dal campionamento;
- 24.23. i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006.

Gestione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche

25. La gestione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

25.1. sono autorizzati, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, i seguenti scarichi individuati nella planimetria delle acque reflue industriali, previo trattamento, in fognatura:

Denominazione	Provenienza	Trattamento
NO 05/1	Impianto di lavaggio (soil washing) e trattamento torbida Zona A-L	Trattamento chimico-fisico
NO 05/2	Vasche area M di stoccaggio e gestione rifiuti	Filtri a sacco

25.2. la Ditta è tenuta al rispetto integrale di quanto previsto nell'atto di assenso di Veritas Spa n. 28396/22 del 01/04/2022 (prot. reg. n. 155324 del 05/04/2022) allegato al decreto;

25.3. agli scarichi NO 05/1 e NO 05/2 si applicano i VLE di cui alla Tabella 3 all'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 (scarico in fognatura), eccetto che per i parametri identificati nella seguente tabella, per i quali si applicano i VLE ivi definiti, in recepimento dei valori più restrittivi indicati come BAT-AEL in tabella 6.2 delle BAT Conclusions (BAT 20):

	VLE per parametri specifici [mg/l]
Arsenico	0,05
Cromo	0,15
Nichel	0,5
Piombo	0,1

25.4. sono autorizzati, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, i seguenti scarichi di acque meteoriche di prima pioggia, previo trattamento, in condotta pubblica di lottizzazione delle acque bianche:

Denominazione	Provenienza	Recapito	Trattamento
SC-1	Zona Nord Est	Rio Storto	Sedimentazione/disoleazione trattamento chimico-fisico/filtrazione
SC-2	Zona Sud	Rio Storto	Sedimentazione/disoleazione trattamento chimico-fisico/filtrazione
SC-3	Zona M	Draganziolo	Sedimentazione/disoleazione trattamento chimico-fisico/filtrazione
SC-4	Zona L	Rio Storto	Sedimentazione/disoleazione trattamento chimico-fisico/filtrazione
SC-5	Zona P + zona I esterna al perimetro AIA	Rio Storto	Sedimentazione/disoleazione

25.5. agli scarichi di cui alla precedente tabella si applicano i VLE previsti dal DM 30/07/1999, Sezioni 1, 2 e 4 della Tabella A;

25.6. agli scarichi di cui alla tabella precedente sono convogliate anche le acque meteoriche di seconda pioggia senza trattamento; queste ultime dovranno essere caratterizzate semestralmente;

25.7. allo scarico identificato con la sigla SC-bianche in planimetria sono convogliate le acque meteoriche dei tetti, fatta eccezione del corpo Sud del capannone dove la rete dei pluviali si collega alla rete di collettamento del piazzale esterno;

- 25.8. si prende atto del fatto che le acque reflue assimilate alle domestiche sono scaricate in fognatura ai punti NO 05/3, NO 05/4, NO 05/5 di cui all'atto di assenso di Veritas Spa n. 28396/22 del 01/04/2022;
- 25.9. potranno essere riutilizzate nel ciclo di trattamento dell'installazione le acque di spurgo periodico della torre evaporativa, a servizio dell'impianto di cogenerazione (zona F) e le acque meteoriche raccolte dal pluviale a servizio di parte della copertura della zona A;
- 25.10. le acque che non sono scaricate o che non sono riutilizzate dovranno essere gestite come rifiuti;
- 25.11. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati, i criteri per la valutazione delle non conformità, le modalità di effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria sono quelli previsti nel PMC/PGO;
- 25.12. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;
- 25.13. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV.

Inquinamento acustico

- 26. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Noale ai sensi del DPCM 14 novembre 1997; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

Controlli e monitoraggi

- 27. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
 - 27.1. la ditta è tenuta al rispetto del PMC/PGO approvato, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
 - 27.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo;
 - 27.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;
 - 27.4. la reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC;
 - 27.5. per quanto concerne il monitoraggio ai sensi dell'art. 29-sexies, commi 3-bis e 6-bis del d.lgs. n. 152/2006, la ditta è tenuta ad attuare le indicazioni di ARPAV.

Prescrizioni generali

- 28. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:
 - 28.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;
 - 28.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

- 28.3. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D); per i serbatoi l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;
- 28.4. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;
- 28.5. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;
- 28.6. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
- 28.7. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 28.8. lo scarto di una lavorazione e degli eventuali relativi pretrattamenti deve essere registrato come rifiuto prodotto dalla Ditta e deve essere adeguatamente caratterizzato, classificato e codificato; solo in seguito a tali adempimenti, lo stesso può essere avviato ad impianti terzi oppure alle operazioni di recupero/smaltimento presso l'installazione, alle specifiche condizioni definite per le singole linee di lavorazione. Si intende con scarto di una lavorazione e degli eventuali relativi pretrattamenti la frazione che concentra le caratteristiche di incompatibilità rispetto all'obiettivo della lavorazione medesima (es. la frazione che concentra i contaminanti o la frazione che concentra granulometrie non adatte alle esigenze tecniche, ecc.) e che, per tale ragione, va separato e allontanato dal flusso principale che esita dalla lavorazione;
- 28.9. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- 28.10. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi;
- 28.11. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 28.12. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;
- 28.13. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
- 28.14. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 28.15. i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;
- 28.16. in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità;
- 28.17. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

- 28.18. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;
- 28.19. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori;
- 28.20. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 28.21. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 28.22. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia;
- 28.23. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
- 28.24. al fine di minimizzare il risollevarimento di polveri dovuto al transito degli automezzi, la viabilità interna, ove se ne ravveda la necessità, dovrà essere mantenuta adeguatamente umidificata;
- 28.25. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 28.26. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;
- 28.27. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;
- 28.28. deve essere previsto un sistema di registrazione relativo agli spostamenti dei macchinari semoventi in uso presso l'installazione;
- 28.29. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 28.30. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;
- 28.31. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-undecies, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- 28.32. ai sensi dell'art. 29 - nonies, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- 28.33. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 28.34. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
- 28.35. in Area P è ammessa esclusivamente la gestione di rifiuti costituiti da legno vergine non trattato; le eventuali frazioni indesiderate separate durante le lavorazioni devono essere gestite in cassoni coperti.

- 28.36. nell'area I, esterna al perimetro AIA ma recapitante le proprie acque meteoriche nel sistema incluso in AIA, non deve verificarsi nessuna delle condizioni che comporterebbero la necessità di trattare anche la seconda pioggia, secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 1, del PTA